

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI**

**LOTTO 5 RC PATRIMONIALE
CIG 99243031EB**

Contraente: Milanosport S.p.A.
Viale Tunisia, 35
20124 Milano (MI)
Partita I.V.A./C.F.: 10809480154

Compagnia Assicuratrice: _____

Broker: Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2023

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2026

Frazionamento: Annuale

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

| | |
|--|----|
| SEZIONE I - DEFINIZIONI: | 4 |
| SEZIONE 1/A – COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE CONTRAENTE..... | 6 |
| Art. 1: Durata del contratto | 6 |
| Art. 2: Gestione del contratto | 6 |
| Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede | 6 |
| Art. 4: Aggravamento del rischio | 6 |
| Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto..... | 7 |
| Art. 6: Revisione del prezzo..... | 7 |
| Art. 7: Diminuzione del rischio | 7 |
| Art. 8: Cessazione del rischio | 7 |
| Art. 9: Pagamento del premio e termini di rispetto..... | 8 |
| Art. 10: Costituzione e regolazione del premio | 8 |
| Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta | 8 |
| Art. 12: Ispezione della Società | 8 |
| Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente..... | 8 |
| Art. 14: Interpretazione del contratto | 8 |
| Art. 15: Denuncia di sinistro..... | 9 |
| Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro | 9 |
| Art. 17: Informativa sui sinistri..... | 9 |
| Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni | 9 |
| Art. 19: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese Coassicurazione o A.T.I. (operante se del caso)..... | 10 |
| Art. 20: Trattamento dei dati | 10 |
| Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari | 10 |
| Art. 22: Clausole vessatorie..... | 10 |
| Art. 23: Sanctions Clause..... | 10 |
| Art. 24: Interpretazione del contratto | 10 |
| CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE..... | 11 |
| Art. 25: Oggetto dell’assicurazione | 11 |
| Art. 26: Periodo di efficacia della garanzia | 11 |
| Art. 27: Esclusioni..... | 11 |
| Art. 28: Massimale di garanzia | 12 |
| Art. 29: Speciali estensioni di garanzia..... | 12 |
| Art. 30: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali | 15 |
| Art. 31: Territorialità e giurisdizione | 15 |
| SEZIONE 1/B – ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ TECNICHE..... | 16 |
| Art. 32: Dipendenti Tecnici..... | 16 |
| Art. 33: Oggetto della inclusione di garanzia | 16 |
| Art. 34: Periodo di efficacia della garanzia - Ultrattività..... | 17 |
| Art. 35: Coesistenza di altre assicurazioni..... | 17 |
| SEZIONE II – SCHEDA TECNICA | 18 |
| SEZIONE II – APPENDICE A - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE..... | 20 |
| Art. A.1: Oggetto dell’assicurazione | 20 |
| Art. A.2: Assicurato/Contraente..... | 20 |
| Art. A.3: Condizioni di validità dell’assicurazione | 20 |

| | |
|--|----|
| Art. A.4: Determinazione dell'indennizzo | 21 |
| Art. A.5: Rischi esclusi dall'assicurazione | 21 |
| Art. A.6: Durata e validità temporale dell'Assicurazione..... | 21 |
| Art. A.7: Estensione territoriale | 21 |
| Art. A.8: Massimale di assicurazione | 22 |
| Art. A.9: Pluralità di assicurati..... | 22 |
| Art. A.10: Vincolo di solidarietà | 22 |
| Art. A.11: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali | 22 |
| Art. A.12: Dichiarazioni | 22 |
| Art. A.13: Altre assicurazioni..... | 22 |
| Art. A.14: Premio..... | 23 |
| Art. A.15: Modifiche dell'assicurazione | 23 |
| Art. A.16: Obblighi dell'Assicurato/Contraente | 23 |
| Art. A.17: Recesso in caso di sinistro | 23 |
| Art. A.18: Proroga dell'assicurazione | 23 |
| Art. A.19: Oneri fiscali | 23 |
| Art. A.20: Forma delle comunicazioni..... | 23 |
| Art. A.21: Foro competente | 23 |
| Art. A.22: Rinvio alle norme di legge..... | 23 |
| Art. A.23: Scoperto/Franchigia in caso di sinistro..... | 23 |

Premesse:

La presente è una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Le norme di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE I - DEFINIZIONI:

Nelle parti che seguono, si intende per:

Assicurato: Milanosport, il soggetto il cui interesse è protetto all'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica

Danni materiali: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali

Data di retroattività: la data successivamente alla quale atti od omissioni verificatisi o posti in essere possono attivare l'Assicurazione

Dipendenti o Amministratori: tutti gli Amministratori e Dipendenti (Dirigenti e Dipendenti) del Contraente che abbiano attualmente, abbiano avuto in passato od avranno in futuro un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica con il Contraente stesso

Azienda di Appartenenza: l'Azienda presso la quale o per conto della quale Amministratori e Dipendenti svolgono le proprie attività e/o mansioni

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni sinistro

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per più sinistri relativi ad una medesima annualità assicurativa

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali

Periodo dell'Assicurazione: quello compreso fra la data di effetto e la data di cessazione dell'Assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti

Richiesta di risarcimento: Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell'assicurato:

1. ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o giuridica nei confronti dell'assicurato finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno;

2. l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro un dipendente o amministratore in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione;
3. la comunicazione con la quale il Contraente mette in mora l'assicurato o manifesta all'assicurato di ritenerlo responsabile per colpa grave per danni conseguenti ad un evento, errore o omissione attribuiti a colpa grave.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente in conseguenza della violazione di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio o di mandato con la Pubblica Amministrazione che abbia determinato danni o perdite patrimoniali alla propria azienda di appartenenza, ad un ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Responsabilità Amministrativo-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e che implica la gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla propria azienda di appartenenza, ad un Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del Cod. Civ. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa

Retribuzioni: l'ammontare dei compensi e delle retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente e, in generale, ai soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato con il Contraente

Sinistro: la trasmissione alla Società, con comunicazione scritta, della richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione

Sinistro in serie: una pluralità di eventi, derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro

Società: L'impresa assicuratrice e, in caso di ATI, le eventuali mandanti

Società pubbliche: società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, strumentali all'erogazione di servizi di pubblico interesse, per lo sviluppo economico o che integrano il cosiddetto "partenariato pubblico-privato" per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di un'infrastruttura ed alla quale si applicano i controlli sulla gestione da parte della Corte dei Conti

SEZIONE 1/A – COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE CONTRAENTE

Art. 1: Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2023, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026 con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno e si intende espressamente escluso il tacito rinnovo.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, inviata dall'una all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato.

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto avverranno per il tramite del Broker, l'Assicurato provvede al pagamento del premi alla Società-

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di recesso dal contratto che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 5 Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 del Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società

potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, ultimo capoverso - e 4 - Aggravamento del rischio con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza anniversaria intermedia ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 8 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6: Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 3 – "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50, la revisione del prezzo.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 9.

In caso di mancato accordo tra le parti, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dal Contraente).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Art. 7: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 8: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 9: Pagamento del premio e termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 del Cod. Civ., il Contraente pagherà alla Società, i premi o le rate di premio alla stessa spettanti entro i **60** giorni successivi all'effetto dell'assicurazione.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per ciascun parametro previsto in polizza e non è soggetto a regolazione del premio.

L'importo del premio annuo è conteggiato esclusivamente sul preventivo delle retribuzioni come segue:

| Preventivo Retribuzioni Erogate | Tasso imponibile | Premio annuo imponibile |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| 4.400.000,00 | _____ ‰ | € _____ |

Le garanzie di cui alla Sez. II, Appendice A e Appendice B saranno attivate su specifica richiesta dell'Ente Contraente, con pagamento del premio in sede di regolazione.

Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

Art. 12: Ispezione della Società

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15: Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno, altresì, trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro e sino al 60° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 15 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 17: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro
- d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Si precisa inoltre che l'obbligo di fornire i suddetti tabulati permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Cod. Civ., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la

presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 19: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese Coassicurazione o A.T.I. (operante se del caso)

Sia nel caso di R.T.I., in applicazione al D.Lgs. n.50/2016, che di coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del Cod. Civ. l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata.

In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

Art. 23: Sanctions Clause

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 24: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al

Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 25: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in dipendenza della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate al Contraente stesso da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni. Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne il Contraente di quanto questo sia tenuto a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva della Corte dei Conti. Inoltre, nel caso di azione diretta od in via di rivalsa esercitata dalla Procura della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori dell'Assicurato, la presente assicurazione terrà indenne il Contraente del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente posto a carico del diretto/i responsabile/i e sia residuata una differenza a carico del Contraente stesso.

Art. 26: Periodo di efficacia della garanzia

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e antecedentemente in conseguenza di un evento originario accaduto durante la vigenza del presente contratto o entro **i 5 (cinque) anni** antecedenti la sua decorrenza, in relazione ai quali il Contraente abbia ricevuto una richiesta di risarcimento per la prima volta nel periodo di durata del contratto, o nel periodo **quinquennale** immediatamente successivo alla sua scadenza o corrente dalla cessazione della funzione svolta se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale, secondo quanto indicato nella corrispondente Scheda di Copertura (efficacia ultrattiva) e ne abbia fatto denuncia alla Società ai sensi dell'art. 2952 del Cod. Civ., comma 3

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

Art. 27: Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo del Contraente e del Legale Rappresentante accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- b) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
- c) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- d) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.) e ingiuria; anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 del Cod. Civ., 185 e 198 c.p.;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;

- i) connessi o conseguenti a qualsiasi danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente rispetto a qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
- 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
 - 2) Qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se la Società dovesse ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie, multe ed ammende, comminate direttamente all'Assicurato;
- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 5) I danni derivanti da infezione da Covid-19.

Art. 28: Massimale di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a € 2.500.000,00 per ciascun sinistro e di un importo massimo pari a € 5.000.000,00 in aggregato per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari a € 3.500,00.

La franchigia dovrà restare a carico del Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Art. 29: Speciali estensioni di garanzia

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale e relativi alla parte di danno costituita dalla sola obbligazione contrattuale del Contraente, e cioè quanto dovuto al dipendente in caso di:

- reintegro per illegittimo licenziamento
- sentenza della Corte dei Conti per giudizio pensionistico
- svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate.

Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza del Contraente stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 del Cod. Civ., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 del Cod. Civ..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

J) Levata protesti

L'assicurazione è estesa alle Perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il massimo non indennizzabile di € 2.500,00.

k) Continuità di copertura (opzionale, variante migliorativa)

La Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, a tenere indenne l'Assicurato relativamente a qualsiasi fatto o circostanza che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l'Assicurato/Contraente non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza del presente contratto, a condizione che:

1. dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro alla Società, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità;
2. l'inadempimento dell'obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze non sia dovuto a dolo;

3. i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.

Art. 30: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società, nei termini dell'art. 1917 del Cod. Civ., le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che all'Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura amministrativa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, notificati all'Assicurato che non contengano una esplicita richiesta di risarcimento e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 31: Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

SEZIONE 1/B – ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE

Nell'ambito del massimale di garanzia di cui all'art. 26 si conviene che, in deroga a quanto previsto dall'art. 25, lettera c) che precede, la copertura viene estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere a norma di legge.

Art. 32: Dipendenti Tecnici

Per Dipendente Tecnico si intende colui che presta o che ha prestato servizio presso il Contraente con qualifica di dipendente tecnico, intendendo come tale:

- qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il "Data Protection Officer", il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse del Contraente.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea.

Art. 33: Oggetto della inclusione di garanzia

L'assicurazione è prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui debba rispondere ai sensi di legge, connessi all'esercizio dell'attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "Responsabile Unico del Procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, al DPR 21 dicembre 1999, n. 554 nonché all'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
5. "Data Protection Officer" di cui all'Art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
6. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
7. verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i, nella norma vigente;

e comprende anche:

8. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
9. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in

caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

10. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

La copertura assicurativa non opera invece:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 25 lettera c) Esclusioni, si conferma che l'Assicurazione comprende i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

Art. 34: Periodo di efficacia della garanzia - Ultrattività

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e antecedentemente senza limiti temporali, in relazione ai quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta di risarcimento per la prima volta nel periodo di durata del contratto o nei due anni immediatamente successivi alla sua scadenza, purché ne abbia fatto denuncia alla Società ai sensi dell'art. 2952 del Cod. Civ., comma 3.

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato stipulino durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

Art. 35: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti indicati in polizza, qualora il medesimo rischio oggetto della presente estensione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri contratti di assicurazione, la presente Assicurazione sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

Data

La Società

Il Contraente

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ.:

- Art. 5 Esclusioni,
- Art. 15 Facoltà di recesso in caso di sinistro,
- Art. 24 Periodo di efficacia della garanzia,

- Art. 25 Esclusioni,
- Art. 28 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali,
- Art. 29 Territorialità e giurisdizione,
- Art. 31 Oggetto dell'inclusione di garanzia,
- Art. 32 Periodo di efficacia dell'Assicurazione – Ultrattività.

Data

Il Contraente

SEZIONE II – SCHEDA TECNICA

La presente **Scheda Tecnica** riporta i dati e le informazioni necessari all'attivazione della copertura di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Al fine dell'attivazione della copertura, l'Assicuratore deve trasmettere alla Società la presente Scheda Tecnica debitamente compilata, datata e sottoscritta.

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|--------------|
| Assicurato (Verificatore interno) | Via/Piazza numero civico | CAP | Prov. |
| // | | | |
| Assicurato (Progettista interno) | Via/Piazza numero civico | CAP | Prov. |
| | | | |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Stazione appaltante | Sede |
| // | |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Descrizione dell'opera | Luogo di esecuzione |
| // | |

| | |
|---|--|
| Data prevista dell'inizio lavori | Data prevista della fine lavori |
| // | |

| | |
|---|--|
| Costo complessivo previsto opera | |
| // | |

SEZIONE II – APPENDICE A - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

SCHEMA TIPO AGGIORNATO al D. Lgs. 50/2016 (nelle more di emanazione delle specifiche linee guida A.N.A.C.)

Premesso che:

La copertura assicurativa è estesa ai rischi derivanti dalle attività di progettazione di cui all'art. 24, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 affidate ai dipendenti della Contraente abilitati all'esercizio della professione.

vengono di seguito normate le:

Condizioni contrattuali applicabili all'Assicurazione della responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione ai sensi degli artt. 24, 31, comma 5, e 106, commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016. Tali Condizioni, ove maggiormente favorevoli all'Assicurato, prevalgono o derogano le Condizioni contrattuali di cui alle precedenti Sezioni I, 1A, 1B della Polizza.

Art. A.1: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),

RC PROFESSIONALE

- a) per i rischi della Responsabilità Civile Professionale derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi;
- b) per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

MAGGIORI COSTI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- c) per i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dall'Esecutore dei Lavori e/o dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni non del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni non intenzionali del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;

Art. A.2: Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che il Contraente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. A.3: Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura dei maggiori costi, per le varianti di cui all'art. A.1, lettera c), è operante in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto, manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo, purché denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. A.16 (Obblighi dell'assicurato / Contraente).

La copertura tuttavia non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. A.4: Determinazione dell'indennizzo

Entro il limite del massimale di polizza e non in aggiunta ad esso, i maggiori costi di cui all'art. A.1 lettera c) sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante e/o l'Esecutore dei Lavori devono sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato, sin dall'origine, esente da errori od omissioni.

Art. A.5: Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione dei maggiori costi di cui all'art. A.1, lettera c) non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
- e) Danni derivanti da infezione da covid -19

Art. A.6: Durata e validità temporale dell'Assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione è regolata come segue:

RC PROFESSIONALE: la validità temporale dell'Assicurazione decorre dalla data di accettazione dell'incarico ed è regolata dal regime di operatività temporale *claims made* nei termini di cui all'art. 32) della Sezione 1B della Polizza;

MAGGIORI COSTI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA: la validità temporale dell'Assicurazione è regolata dal regime di operatività temporale *loss occurrence* e:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, se tale data è ricompresa nel Periodo dell'Assicurazione;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori (anche successivamente alla scadenza del Periodo dell'Assicurazione indicato in Polizza) purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica.
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista od al verificatore, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, l'attivazione della copertura è assoggettata all'obbligo di comunicazione di cui all'art. A.16, primo comma.

Art. A.7: Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. A.8: Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato all'art. 26 della Sezione 1A della Polizza.

Il sotto-limite per la garanzia dei maggiori costi di cui all'art. A1, lettera b) è pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore ad € 5.150.000,00 e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. A.9: Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all'art. A.8 (Massimale di Assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. A.10: Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. A.11: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. A.12: Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.).

Art. A.13: Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Cod. Civ.).

Art. A.14: Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), senza obbligo di pagamento di un Premio anticipato.

Per ciascuna opera il premio è dovuto in sede di regolazione, al termine di ciascuna annualità assicurativa. Quello relativo alle eventuali proroghe concordate è dovuto in sede di regolazione dell'annualità assicurativa in cui detta proroga ha avuto effetto, se la polizza è a quella data vigente, altrimenti è dovuto entro il termine di 30 giorni dall'emissione della relativa appendice.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. A.6, lett. b).

Art. A.15: Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. A.16: Obblighi dell'Assicurato/Contraente

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori sempre riconducibile ad errori o omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. A.17: Recesso in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. A.18: Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. A.19: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.20: Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Società anche per il tramite del Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. A.21: Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. A.22: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. A.23: Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

Data

La Società

Il Contraente

Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ.:

- Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. A.5 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. A.8 Massimale di assicurazione
- Art. A.12 Dichiarazioni
- Art. A.24 Gestione del contratto

Data

Il Contraente
